



Tribunale di Udine

2^a sezione civile

DECRETO

Il Giudice dott. Andrea Zuliani; nel procedimento n°

■/2020 Reg. Liq. Patr., introdotto da

■ (C.F. ■), con l'avvocata ■;

letto il ricorso ai sensi dell'art. 14-ter legge n° 3 del 2012 per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, depositato il 23/12/2020;

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;

b) il debitore è in stato di chiaro sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 2°, lett. a), legge n° 3 del 2012, perché ha debiti per oltre € 257.000, non è proprietario di beni mobili di valore, ma soltanto di un modesto immobile abitativo (valutato € 68.000 circa), ed è titolare di un reddito da lavoro dipendente che si aggira sugli € 1.500 mensili, il tutto evidentemente insufficiente a formare, nell'immediato, la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n° 3 del 2012, non rivestendo la qualità di imprenditore commerciale fallibile e avendo cessato da oltre 7 anni una modesta attività di impresa individuale;

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla legge n° 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno (nel corpo del ricorso e doc. 73);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 8, 9 e 10);
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico (doc. 3);
- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare (doc. 36);
- l'inventario dei beni mobili ed immobili (doc. 74), con indicazione sullo stato di possesso e degli atti dispositivi posti in essere nel quinquennio (nel corpo del ricorso);

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. ██████████, professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15, comma 9°, legge n° 3 del 2012, dalla quale risulta che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che, allo stato, anche alla luce delle ricerche svolte dal dott. ██████████, non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti, tra gli altri (art. 14-ter, comma 6°, legge n° 3 del 2012), gli stipendi, pensioni e salari, nei limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia;

ritenuto, in particolare, che è compito del giudice, stabilire il limite del reddito necessario per il mantenimento del debitore (che vive solo e non ha familiari conviventi), tenendo conto di quelle che sono le sue indicazioni in merito alle spese correnti e con la precisazione che l'apertura della procedura di liquidazione farà venire meno la cessione del quinto pattuita con uno dei creditori;

ritenuto, infatti, che alle procedure concorsuali non si applicano: da un lato, il limite rigido e automatico alla pignorabilità dei redditi da lavoro di cui all'art. 545 c.p.c., limiti che valgono solo nel processo esecutivo individuale (v. Cass. 11.11.2003, n° 16916 e Cass. 7.2.2008, n° 2939); dall'altro lato, l'efficacia nei confronti del creditore pignorante, sia pure limitata nel tempo, delle cessioni di pigioni e di fitti (art. 2918 c.c.), dovendosi valorizzare la differente natura del credito da prestazioni di lavoro, rispetto al credito da sfruttamento della redditività di una cosa (inoltre l'art. 14-*undecies* della legge n° 3 del 2012 include nel patrimonio oggetto di liquidazione anche i beni sopravvenuti all'apertura del procedimento, con disposizione analoga a quella di cui all'art. 42, comma 2°, legge fall., che da sempre giustifica la stessa soluzione nel procedimento di fallimento);

ritenuto che alcune voci delle spese correnti indicate dal ricorrente lasciano spazio per alcuni doverosi ulteriori risparmi (in particolare: telefonia, parrucchiera e carburante, posto che il ricorrente vive e lavora nello stesso Comune), sicché la quota del reddito da riservare al suo mantenimento – in mancanza di familiari ai quali debba provvedere – deve essere limitata a € 1.000, per tredici mensilità, e, quindi, a € 13.000 annui (pari a € 1.083 mensili effettivi), destinandosi l'eccedenza alla soddisfazione dei creditori (detto limite potrà essere rivisto in futuro, su specifica istanza che documenti il mutamento delle circostanze, con particolare riferimento alla necessità di reperire un altro alloggio quando verrà liquidata l'unità immobiliare dove il ricorrente vive);

rilevata l'opportunità di nominare liquidatore professionista diverso da quello che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15, comma 8°, legge n° 3 del 2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

nomina liquidatrice la dott.ssa [REDACTED], con studio in [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura della liquidatrice, presso l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari, in relazione a ciascun immobile di cui è proprietario il debitore;

ordina la consegna o il rilascio alla liquidatrice di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

raccomanda alla liquidatrice la dovuta sollecitudine nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza (formazione dell'inventario dei beni da liquidare, comunicazione ai creditori, formazione e comunicazione dello stato passivo, predisposizione del programma di liquidazione);

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito *internet www.fallimentiudine.com* e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con invito a consultare il sito e a rivolgersi alla liquidatrice per maggiori approfondimenti) sul quotidiano *Messaggero Veneto*, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone che la liquidatrice depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, per tutto il corso della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti e i beni impignorabili e, quindi, anche i redditi percepiti da [REDACTED] fino al limite dell'importo netto mensile di € 1.000 per tredici mensilità, delegando la curatrice per stabilire le migliori modalità per acquisire l'eccedenza all'attivo della procedura: versamento diretto sul conto della procedura da parte del datore di lavoro o trasferimento da parte del debitore della quota parte di quanto a lui accreditato dal datore di lavoro);

precisa che dal 23.12.2020 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3°, c.c.

Si comunichi alla ricorrente ed alla liquidatrice nominata.

Udine, 4/1/2021

Il Giudice

dott. Andrea Zuliani